

Prot. n. 71

Spett.le
PROVINCIA DI SAVONA

c.a. **Avv. Giulia Colangelo** (Segretario prov. SV)

c.a. **Dott.ssa Elisa Sanguedolce** (funzionario SUA)

Catania, 5 novembre 2019

Oggetto: bando di gara "Realizzazione plesso scolastico via Napoli nel comune di Bordighera"

Importo: € 4.780.836,28

Termine offerte: 12 novembre 2019

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo alcune criticità contenute nel disciplinare di gara, come segue.

➤ **Categorie di cui si compone l'intervento (clausola 1.2.)**

Tra le categorie di lavorazioni è prevista la cat. OS30 (impianti elettrici, telefonici, etc.) per la quale il disciplinare in oggetto prescrive il divieto di avvalimento (art. 89 comma 11 D.lgs. n. 50/2016) e il limite del subappalto nella quota massima del 30% del relativo importo (art. 105 c. 5). Dello stesso tenore è il contenuto delle risposte di codesta stazione appaltante riportate nelle FAQ pubblicate nel sito istituzionale.

Si osserva che la copiosa stratificazione normativa sulla disciplina delle categorie scorporabili e su quelle da considerare "strutture, impianti e opere speciali" (cd. SIOS) induce facilmente in errore interpretativi.

A ciò sembra aver posto soluzione l'art. 3 comma 1 lett. OO-Ter) D.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.lgs. n. 56/2017), laddove si legge che "lavori di categoria scorporabile s'intende la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera ovvero di importo superiore a € 150.000 ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11 (c.d. SIOS o superspecialistiche)". La cat. OS30 appartiene alle categorie di cui all'art. 89 C. 11 (art. 2 D.M. 248/2016) e come chiarisce lo stesso D.M. n. 248/2016, qualora tali ultime categorie (cd. SIOS) **superano l'importo del 10%** dell'importo totale dei lavori è consentito il subappalto nel limite del 30% ed, altresì, vietato l'avvalimento (art. 1 comma 2).

Pertanto, nel caso in specie considerato che l'importo della cat. OS30 è inferiore al 10% dell'importo complessivo (anche se superiore a € 150.000), il bando non può prescrivere il divieto di avvalimento né tantomeno limitare il subappalto nella quota massima del 30%.

➤ **Sopralluogo (clausola 7.3)**

E' prescritto che il sopralluogo possa essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente come risultante da certificato CCIAA o da soggetto dipendente con funzioni

tecniche munito di delega. Ai numerosi quesiti sull'argomento, codesto ente risponde e ribadisce che colui che effettua il sopralluogo, se non trattasi di L.R. o D.T., deve essere o "delegato" o "procuratore speciale" purché dipendente dell'impresa con funzioni tecniche.

Ritenendo vana e superflua la citazione dell'altalenante giurisprudenza e prassi ANAC in materia di ambito soggettivo del sopralluogo, dove da ultimo sembra prevalere l'estensione a soggetti diversi dal L.R. o dal D.T. quali **un delegato anche non dipendente** purché munito di delega scritta e copia documento del delegante e sempreché il delegato non riceva l'incarico di effettuare il sopralluogo da più concorrenti (v. Bando tipo n. 1 del 22.11.2017 – pag. 26), appare dirimente focalizzare la *ratio legis* dell'obbligo di sopralluogo.

Come correttamente riportata nelle FAQ di codesta stazione appaltante, la *ratio* si rinviene nell'interesse della stazione appaltante alla serietà dell'offerta affinché la P.A. possa essere garantita rispetto a successive possibili contestazioni dell'impresa esecutrice connesse ad una carente conoscenza dei luoghi, così "*intendendosi salvaguardare l'esigenza che il sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico*".

Focalizzata la *ratio* dell'istituto del sopralluogo, si ravvisa che l'interesse pubblico ivi sotteso possa essere pienamente soddisfatto con lo svolgimento del sopralluogo anche da parte di un delegato munito di delega scritta o, ancor meglio da procuratore *ad negotia*. In particolare, per quest'ultima figura, secondo la relativa disciplina codicistica, giuridicamente assume un ruolo di rappresentanza dell'impresa.

Invero, ai sensi dell'art. 2209 Cod. Civile, il **procuratore**, in base al rapporto continuativo che lo lega all'imprenditore derivante dalla procura si colloca tra i soggetti dotati del potere di compiere gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, tale da poter essere considerato soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'impresa concorrente.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede a codesta Stazione Appaltante di voler valutare al meglio le suesposte considerazioni al fine di rettificare la documentazione di gara nei modi e termini di legge.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore f.f.
Ines Petrilla